



CONTRATTO

PER L’AFFIDAMENTO DELLE POLIZZE INFORTUNI E RCT/O A FAVORE DELLA FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA E DEI TESSERATI ED AFFILIATI ALLA FEDERAZIONE

TRA

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA con sede legale in Roma, Stadio Olimpico – Curva Nord, C.F. 05228470588, in persona del Dott. Cordiano Dagnoni, codice fiscale DGNCDN64L1F205Z (di seguito per brevità anche solo “**la Federazione**”),

E

RAGIONE SOCIALE IMPRESA _____ con sede legale in _____, Via/Piazza/Altro _____, n. ____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, C.F. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via/Piazza/Altro _____, in persona del _____ e Legale rappresentante _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito, per brevità, anche solo “**l’Assicuratore**”);

[OVVERO NEL CASO IN CUI L’ASSICURATORE SIA UN RTI]

RAGIONE SOCIALE IMPRESA _____ con sede legale in _____, Via/Piazza/Altro _____, n. ____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, C.F. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via/Piazza/Altro _____, in persona del _____ e Legale rappresentante _____,



nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via/Piazza/Altro _____, n. ____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, C.F. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via/Piazza/Altro _____, e la mandante _____, sede legale in _____, Via/Piazza/Altro _____, n. ____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, C.F. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via/Piazza/Altro _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal Notaio in _____, Dott. _____, repertorio n. _____ (di seguito, per brevità, anche solo "l'Assicuratore")

(di seguito congiuntamente anche le "Parti")

PREMESSO

a) che l'Assicuratore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto e relativi Allegati (di seguito, per brevità, anche solo "Contratto"), alle condizioni e secondo le modalità e i termini di seguito stabiliti;

b) che la Federazione, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente dettati dal Codice, ha ravvisato la necessità di procedere all'affidamento, tramite la Centrale di Committenza Sport e Salute S.P.A. ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, delle polizze Infortuni e RCT/O a favore della Federazione, dei tesserati ed affiliati alla Federazione Ciclistica Italiana, attraverso una Procedura aperta, svolta in ambito comunitario ed indetta con



Bando di gara pubblicato tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e la relativa piattaforma digitale;

c) che **l'Assicuratore** è risultato aggiudicatario della Procedura e, per l'effetto, il medesimo ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto conformemente alle condizioni previste nel "*Capitolato Speciale /Polizza di Assicurazione Infortuni-Responsabilità Civile (RCT -RCO)*" posto a base di gara e nell'offerta tecnica ed economica formulata, secondo le modalità e i termini di seguito stabiliti;

d) che **l'Assicuratore** è stato sottoposto, con esito positivo, al controllo sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti richiesti per la sottoscrizione del presente Contratto;

e) che è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 36/2023;

f) che **l'Assicuratore** dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Capitolato Speciale d'appalto (d'ora in poi anche solo "Capitolato Speciale") nonché dalla restante documentazione di gara (ivi incluse le rettifiche e le risposte ai quesiti pervenuti), definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da effettuare e che, in ogni caso, lo stesso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

g) che **l'Assicuratore** ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa/e la garanzia definitiva rilasciata dalla _____ ed avente n.



_____ per un importo di Euro _____ (_____ / _____) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;

h) che l'**Assicuratore** dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Contratto, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto;

i) che il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale in corso di validità all'atto della stipulazione, rilasciata da ente certificatore autorizzato;

l) che si procede alla stipula del presente contratto a seguito delle verifiche di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI, NORME REGOLATRICI

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto le premesse di cui sopra, gli eventuali Allegati e, qualora non allegati, i seguenti documenti:

a) Il "*Disciplinare di gara*" e relativi allegati, accettati dall'**Assicuratore** in sede di gara (comprese le eventuali rettifiche e le risposte ai quesiti pervenuti);

b) Il "*Capitolato Speciale/Polizza di Assicurazione Infortuni – Responsabilità Civile (RCT – RCO)*" , in seguito anche indicato come "*Capitolato Speciale*" e relativi allegati, accettati dall'**Assicuratore** con la



formulazione dell'offerta e con la sottoscrizione del presente Contratto;

c) l'offerta tecnica ed economica presentate.

2. L'esecuzione del presente Contratto è regolata:

a) dalle clausole del presente Contratto, da quanto previsto negli eventuali Allegati, e da quanto stabilito nel Capitolato Speciale e nella documentazione richiamata al precedente comma 1;

b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (di seguito, per brevità, anche solo "Codice");

c) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;

d) dal codice civile;

e) dal Codice Etico della Federazione Committente.

3. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Contratto, da una parte, e quanto dichiarato dall'**Assicuratore** nell'offerta, dall'altra parte, prevarrà in ogni caso la disposizione più favorevole al Committente.

4. **[EVENTUALE, SE AL MOMENTO DELLA STIPULA È PENDENTE UN GIUDIZIO NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO]** In virtù della stipula del Contratto in pendenza del/i ricorso/i giurisdizionale/i, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati da chicchessia - dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e da ciò scaturisse qualsiasi tipo di invalidità e/o perdita di efficacia del Contratto, l'**Assicuratore**



con la sottoscrizione del Contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti del Committente. Restano salvi ed impregiudicati i diritti dell'**Assicuratore** all'impugnativa dei provvedimenti giudiziari e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Committente affida all'**Assicuratore** l'esecuzione dei servizi assicurativi per la garanzia Infortuni e Responsabilità Civile (RCT – RCO) come meglio descritti nel “Capitolato Speciale” di gara.

2. L'**Assicuratore** si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento secondo le modalità, i termini e le condizioni stabiliti nella documentazione di gara nonché nell'offerta presentata in sede di gara.

3. **[SE IL FORNITORE HA DICHIARATO IN GARA DI VOLERSI AVVALERE DEI REQUISITI DI UNA O PIU' IMPRESE AUSILIARE]** Ai sensi di quanto stabilito all'art. 104, comma 9, del Codice, il Committente eseguirà, in corso d'esecuzione del presente Contratto, le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'Impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il Committente accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto del presente Contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'Impresa ausiliaria che il Fornitore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto di avvalimento.



Art. 3 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

1. Il Responsabile Unico del Progetto nonché Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il Dott. Gavino Marcello Tolu, che rivestirà il ruolo di interfaccia operativa ufficiale del Committente verso l'**Assicuratore** per la gestione del presente Contratto.

2. L'indirizzo PEC per effettuare comunicazioni al Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il seguente: _____;

Art. 4 - RESPONSABILE DEL CONTRATTO PER L'ASSICURATORE

1. L'**Assicuratore** nomina quale "Responsabile del Contratto" il proprio dipendente Sig. _____, che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale dell'**Assicuratore** verso il Committente per la gestione del presente Contratto. Al Responsabile del Contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte del Committente. Il Responsabile del Contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto.

2. I recapiti del Responsabile del Contratto sono i seguenti: indirizzo sede _____, numero telefono cellulare _____, numero telefono fisso _____, numero fax _____ ed indirizzo PEC _____.

Art. 5 - VALORE DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo del Contratto, riferito alla durata indicata al successivo art. 6, comma 1, è pari ad Euro (derivante dallo sconto offerto in gara) _____ comprensivo di imposte e contributi di legge, nonché dei costi della manodopera.

2. Non sono previsti oneri per la sicurezza.



3. L'importo dei costi della manodopera è pari ad Euro _____ comprensivo di imposte ed oneri.

L'importo sopra indicato si intende comprensivo di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali, secondo quanto specificato nel presente atto.

4. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dall'**Assicuratore** e ritenuto congruo in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime.

5. Sono a carico dell'**Assicuratore** tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura delle prestazioni, delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Art. 6 - DURATA CONTRATTUALE

6. Il Contratto decorre dalla data 30 aprile 2024 ed ha validità di 32 mesi, cesserà, senza necessità di disdetta il 31.12.2026.

7. Con la firma del Contratto le Parti ratificano tutte le attività eventualmente svolte dalle medesime a decorrere dal _____ sino alla data della stipula.

Art. 7 - OPZIONI CONTRATTUALI

7. La durata del Contratto può essere modificata in corso di esecuzione, su richiesta della Federazione Committente, da trasmettersi a mezzo PEC almeno 60 giorni prima della scadenza, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente e, in ogni caso, per un massimo di mesi sei. In tal caso



l'**Assicuratore** è tenuto, per il periodo di proroga, all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto agli stessi premi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente.

Art. 8 - OBBLIGAZIONI GENERALI E SPECIFICHE DELL'ASSICURATORE

1. Sono a carico dell'**Assicuratore** tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

2. L'**Assicuratore** si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale e nell'Offerta tecnica presentata in sede di gara, come eventualmente precisate nel presente Contratto.

3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell' **Assicuratore**, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente Contratto, ed l'**Assicuratore** non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti del Committente, assumendosene ogni relativa alea.

4. In particolare l'**Assicuratore** si impegna espressamente a:

a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nel presente atto e negli eventuali Allegati e negli atti indicati al precedente art. 1,



comma 1;

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

c) comunicare tempestivamente al Committente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

d) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali.

e) uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico del Committente.

5. L'Assicuratore si obbliga a consentire al Committente, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 9 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO

1. L'Assicuratore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.



2. [SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHiesto DALL'ASSICURATORE]

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo l'**Assicuratore** di cui all'art. 119, comma 7 del Codice in caso di subappalto.

ART. 10 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'ASSICURATORE

L'**Assicuratore** ha l'obbligo di:

a) comunicare al Committente, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti richiesti ai fini di capacità generale e di idoneità richiesti ai fini della partecipazione alla gara;

b) comunicare al Committente, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 94 e 95 del Codice.

1. In caso di inadempimento da parte dell'Assicuratore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 14 ("Risoluzione del Contratto").

ART. 11 - LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto del Contratto secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico nonché nell'offerta tecnica formulata in sede di gara. **ART. 12 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

1. L'**Assicuratore** si obbliga, per se e per i propri dipendenti e collaboratori, ed eventuali subappaltatori a mantenere riservati i dati, le notizie e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, e a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, né ad utilizzarli a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e ciò anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale.



2. L'Assicuratore, previa comunicazione al Committente, può citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'**Assicuratore** medesimo a gare e appalti.

ART. 13 - REVISIONE DEI PREZZI

1. I premi unitari di polizza relativi alle singole categorie di soggetti assicurati, per la durata contrattuale, compresa l'eventuale proroga semestrale, non sono soggetti a revisione o rivalutazione.

2. Il premio globale è soggetto a variazione in base alle variazioni del numero dei tesserati ed affiliati assicurati, conformemente a quanto specificato nelle disposizioni previste all'art. 4 pag. 3 del Capitolato Speciale.

Art. 14 – CLAUSOLA BROKER E GESTIONE SINISTRI

Le parti contraenti riconoscono alla Società Marsh S.p.A. – Viale Luigi Bodio, 33 – 20158 Milano (in seguito denominata anche Broker), il ruolo di Broker di cui al D.lgs. 209/2005 (ex legge 792/84) per quanto concerne la assistenza e consulenza nelle fasi di gara.

Il Broker fornirà, inoltre, assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali (gestione amministrativa e tecnica), per tutta la durata della polizza incluse riforme, rinnovi o sostituzioni.

La remunerazione del broker, come indicato nel Capitolato Speciale, è posta a carico della Società aggiudicataria del contratto ed è parte dell'aliquota riconosciuta dall'Assicuratore alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso,



rappresentare un costo aggiuntivo per La Committente.

2. Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente polizza, si conviene espressamente che ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta all'Assicuratore e alle coassicuratrici, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker all'Assicuratore, nel nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà fatta dall'Assicurato stesso.

Per quanto riguarda la gestione dei sinistri la Federazione Ciclistica Italiana dichiara di avvalersi di un provider specializzato (Marsh Advisory Srl), individuato dalla Federazione; di conseguenza la Compagnia, presentando offerta, accetta incondizionatamente che la gestione dei sinistri avvenga per il tramite del provider individuato. La remunerazione della Società di gestione sinistri è posta a carico delle imprese di assicurazione aggiudicatarie ed è pari al 7% del premio imponibile annuo offerto dalle Imprese Aggiudicatarie, oltre Iva, come riportato nella scheda di offerta economica. Le imprese aggiudicatarie del presente appalto si impegnano a garantire il servizio di gestione sinistri, anche per il tramite della Società di gestione, così come disciplinato nel Capitolato Speciale di Polizza e comunque rispettando i seguenti parametri:

- Che tutti i sinistri siano gestiti per il tramite di un unico ispettorato sinistri preventivamente indicato;
- Call center dedicato con numero verde;
- Team di liquidatori dedicati;
- Denuncia e gestione sinistri online tramite piattaforma web dedicata;
- L'invio di flussi informatici di informazioni sulla situazione dei sinistri al fine di permettere l'aggiornamento costante del database dei sinistri.



Successivamente all'aggiudicazione del contratto le imprese di assicurazione aggiudicatarie regoleranno i rapporti con la Società di gestione attraverso la stipula di un apposito contratto di servizio che definirà le modalità operative di tale gestione, le authority gestionali dei sinistri e tutti gli aspetti economici e operativi inerenti.

ART. 15 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il pagamento dei corrispettivi contrattuali sarà effettuato dal Committente in favore del Fornitore, secondo quanto riportato all'articolo all'art. 2 "Sezione 3 Premi" del Capitolato Speciale di Polizza.

2. In ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013.

3. **IN IPOTESI DI RTI** Nel caso in cui risulti aggiudicatario un RTI/Coassicurazione, il pagamento sarà effettuato nei confronti della mandataria, che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza. In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 68, comma 6, del Codice.

ART. 16 -TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n.



136, l'**Assicuratore** si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalle norme richiamate in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Al contratto si applica la disciplina prevista dall'art. 122 commi 1,2, e 3 del D.lgs. 31.3.2023 n. 36, e le disposizioni di cui all'art 1453 e 1454 c.c.

2. La Federazione Committente deve risolvere il Contratto, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'**Assicuratore** tramite PEC, nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti dell'**Assicuratore** sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023;

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

3. Nel caso di risoluzione del Contratto l'**Assicuratore** ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, ai sensi dell'art. 122 commi 4 e 5 del Codice.

4. In ipotesi di inadempimento dell'**Assicuratore** alle obbligazioni derivanti dal presente contratto per come specificate nel Capitolato Speciale, la Committente provvederà a formulare nei confronti dell'**Assicuratore** specifica e motivata diffida ad adempiere, con espresso avviso che in difetto di adempimento il rapporto contrattuale si risolverà ex art. 1454 c.c.



5. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, la Committente avrà diritto di escutere, se richiesta ai fini della stipula del Contratto, la garanzia prestata per l'intero importo della stessa. In ogni caso, resta fermo il diritto del Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART. 18 - RECESSO

1. E' data facoltà alle parti di recedere dal contratto, ad ogni scadenza annuale, con preavviso di 120 giorni.

ART. 19 - SUBAPPALTO

[SE IL SUBAPPALTO NON È STATO RICHIESTO]

1. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto non è ammesso il ricorso al subappalto, non avendo l'**Assicuratore** dichiarato di volersi avvalere di tale facoltà.

[SE INVECE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO]

1. L'**Assicuratore**, ai sensi e alle condizioni previste dall'art. 119 del Codice, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- _____

2. Il subappalto, ove dichiarato in sede di offerta, sarà integralmente regolato da quanto previsto dall'art. 119 del Codice.

3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Committente revocherà l'autorizzazione.

4. Per le prestazioni affidate in subappalto:

Il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 12 del Codice deve garantire



gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'**Assicuratore** che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti del Committente, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. L'**Assicuratore** e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti del Committente, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

5. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto, fatta salva l'ipotesi del subappalto a cascata.

ART. 20 - GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall'**Assicuratore** con la stipula del Contratto, L'**Assicuratore** medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data _____ dalla _____ avente n. _____ di importo pari ad Euro _____ (_____/00) in favore del Committente.

2. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'**Assicuratore**.

3. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento agli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più all'Aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

4. La garanzia opera nei confronti del Committente a far data dalla sottoscrizione del Contratto.

5. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto



Contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti del Committente verso l'**Assicuratore** - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Pertanto la garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto con l'emissione del certificato di verifica conformità, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per qualsiasi causa, L'**Assicuratore** dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Committente, pena la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi del precedente art. 19("Risoluzione del Contratto").

7. Ai sensi dell'art. 117 comma 3 del Codice, in caso di inottemperanza alla reintegrazione di cui al punto precedente, la stessa verrà effettuata a valere sui ratei di premi da corrispondere.

ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto all'**Assicuratore** di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

ART. 22 - ONERI E TASSE

1. Salvo diversa pattuizione o previsione di legge, saranno a completo carico del l'**Assicuratore** tutti gli oneri di carattere tributario inerenti e conseguenti al Contratto, nessuno escluso o eccettuato, e le connesse formalità fiscali (se previste), nonché tutte le soprattasse, le pene pecuniarie e/o le altre spese conseguenti all'inadempimento o al tardivo adempimento degli obblighi di cui



sopra.

ART. 23 - FORO COMPETENTE E DOMICILIO DELL'ASSICURATORE

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

2. Il domicilio eletto ad ogni fine contrattuale dalle parti è quello riportato in epigrafe.

3. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri.

ART. 24 - TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 679/16 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" afferenti il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in forza delle norme di cui al citato Regolamento.

2. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto delle disposizioni di cui



al Regolamento Europeo 679/16 e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

3. La base giuridica del trattamento è costituita dal contratto stesso; il Committente tratterà i dati forniti per la sua gestione ed esecuzione economico amministrativa, nonché per l'adempimento degli obblighi legali allo stesso connessi e per fini di studio e statistici.

4. Con la sottoscrizione del presente contratto l'**Assicuratore** dichiara di essere a conoscenza che, in adempimento agli obblighi di legge, i dati di contratto ed alcuni dati personali forniti (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo sede, indirizzo posta elettronica) saranno pubblicati all'interno del sito web della Committente in apposite sezioni dedicate.

5. Per l'ipotesi in cui l'esecuzione delle obbligazioni per cui è contratto comporti l'affidamento da parte del Committente all'**Assicuratore** di attività di trattamento di dati personali lo stesso è nominato "Responsabile del Trattamento" ai sensi dell'art. 28 del GDPR assumendo i compiti e le funzioni proprie di tale attribuzione secondo il disposto del Regolamento stesso.

ART. 25 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto ed i suoi eventuali allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti.

2. Ogni modifica al presente atto ed ai suoi eventuali Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

3. L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole del Contratto non



comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.

4. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte del Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti.

Federazione Ciclistica Italiana

L'Assicuratore

Il Presidente

Il Rappresentante legale

Dott. Cordiano Dagnoni

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate]

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate]

CIG: B01924EFAB

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Il sottoscritto _____, nella qualità di legale rappresentante dell'Assicuratore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato



quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli articoli di seguito elencati:

Art. 5 -VALORE DELL'APPALTO;

Art. 6 - DURATA CONTRATTUALE;

Art. 8 - OBBLIGAZIONI GENERALI E SPECIFICHE DELL'ASSICURATORE;

Art. 9 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO;

ART. 10 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'ASSICURATORE;

ART. 12 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA;

ART. 13 - REVISIONE DEI PREZZI;

ART. 14 - CLAUSOLA BROKER;

ART. 15 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI;

ART. 16 -TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI;

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO;

ART. 18 - RECESSO;

ART.19 - SUBAPPALTO;

ART.20 - GARANZIA DEFINITIVA;

ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI;

ART. 23 - FORO COMPETENTE E DOMICILIO DELL'ASSICURATORE;

Roma
li _____

L'Assicuratore
Il Rappresentante legale



[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate]